ANSF *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 04090/09**
Firenze 23-07-2009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36
00157 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie
Via Caraci, 36
00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza
(elenco allegato)
Loro Sedi

Associazioni di settore
(elenco allegato)
Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali
(elenco allegato)
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 7/2009 del 23 luglio 2009, recante "Norme sperimentali per la circolazione dei treni sulla linea AC/AV Milano-Bologna con il sottosistema di bordo (SSB) nello stato di 'isolato' ".

Si comunica che in data odierna è stato emanato il decreto in oggetto che entrerà in vigore il 22 agosto 2009.

Entro tre giorni lavorativi il testo integrale del decreto sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it).

Il Direttore
ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

DECRETO n. 7/2009

NORME SPERIMENTALI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA AC/AV MILANO-BOLOGNA CON IL SOTTOSISTEMA DI BORDO (SSB) NELLO STATO DI "ISOLATO".

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:

- all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS,
- all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, e che emani le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTI le norme tecniche e gli standard di sicurezza di cui all'Allegato B al decreto del Direttore dell'Agenzia n. 1/2009;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2009\0002299 del 20/07/2009 con la quale RFI ha proposto delle modifiche alle norme per la circolazione dei treni sulla linea AC/AV Milano-Bologna con il sottosistema di bordo (SSB) nello stato di "isolato", contemplanti la possibilità di far circolare il treno in avaria, al solo scopo di ridurre il più possibile i disagi ai viaggiatori e di liberare la linea, nel rispetto delle seguenti limitazioni di velocità:

- 150 km/h dal punto dove si è manifestata l'anormalità fino all'ultimo PdS ubicato prima del segnale di confine in uscita dalla linea AC/AV;
- 60 km/h dall'ultimo PdS ubicato prima del segnale di confine in uscita dalla linea AC/AV fino al segnale di confine stesso

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

e alle condizioni riportate nella nota di RFI citata;

tenuto conto che le tecnologie adottate su tale linea (SCC-M con ACC-M) consentono di rilevare in sicurezza dal posto centrale lo stato degli enti di piazzale;

emana il seguente

DECRETO n. 7/2009

NORME SPERIMENTALI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA AC/AV MILANO-BOLOGNA CON IL SOTTOSISTEMA DI BORDO (SSB) NELLO STATO DI "ISOLATO".

Articolo 1
Norme di esercizio sperimentali

1. Sul tratto di linea AC/AV Milano-Bologna, attrezzato con ACC-M e ERTMS/ETCS L2 ed esercitato con SCC/M, nei casi di anormalità per i quali il proseguimento del treno è possibile solo con il SSB nello stato di "isolato", in via sperimentale ed ad integrazione delle vigenti norme, è ammesso che il treno possa proseguire fino al segnale di confine in uscita dal citato tratto di linea non superando i seguenti limiti di velocità:
   - 150 km/h dal punto dove si è manifestata l'anormalità fino al segnale di partenza dell'ultima stazione oppure fino al segnale di protezione dell'ultimo bivio o PC, ubicata/o prima del segnale di confine in uscita dalla linea AC/AV;
   - 60 km/h dal segnale di partenza dell'ultima stazione oppure dal segnale di protezione dell'ultimo bivio o PC, ubicata/o prima del segnale di confine in uscita dalla linea AC/AV fino al segnale di confine stesso,

   purché siano preventivamente soddisfatte le condizioni di seguito indicate:
   a) la velocità del treno possa essere rilevata da un dispositivo esterno al SSB e sia regolarmente funzionante:
   b) tutto il tratto di linea dal punto dove si è manifestata l'anormalità fino al segnale di confine in uscita sia libero da treni;
   c) in tutti i PdS compresi in tale tratto di linea siano stati regolarmente predisposti e bloccati tutti gli itinerari che devono essere percorsi dal treno e sia stata verificata la disposizione a via libera di tutti i segnali virtuali;
   d) tutti i deviatoi di percorso o laterali o di uscita siano stati confermati e disalimentati con comando singolo e per ognuno di essi sia stata verificata la conferma e la disalimentazione in atto;
   e) sul tratto di linea da percorrere non superando la velocità di 150 km/h o di 60 km/h, non siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità, rispettivamente inferiori a 150 km/h o a 60 km/h. In caso contrario il treno su tale tratto non deve superare la velocità prevista dal rallentamento o riduzione di velocità con il valore più basso;
   f) al treno siano state notificate le prescrizioni relative:
      - al binario (di sinistra o di destra) da percorrere;
      - alle limitazioni di velocità da rispettare e relative tratte;
      - alla libertà del tratto di linea interessato.

2. Nel caso in cui la condotta del treno sia affidata ad un solo agente di condotta, un altro agente deve prendere posto in cabina di guida con il compito di arrestare il convoglio in caso di malore del predetto agente di condotta.

3. Durante la marcia il personale di condotta (PdC) ed il DCO devono restare in collegamento telefonico continuo. Venendo a mancare tale collegamento il PdC deve arrestare subito il treno.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

Attraverso il collegamento telefonico deve essere comunicata dal PdC la posizione del treno prendendo a riferimento i segnali imperativi incontrati.
Qualora dalle informazioni in suo possesso, il DCO constati che la marcia del treno non risulti compatibile con le prescrizioni di movimento emesse, deve ordinare al PdC l'immediato rispetto delle prescrizioni.

4. Le operazioni di abbassamento/alzamento del pantografo e di cambio tensione in corrispondenza dei POC e, salvo prescrizione contraria, quelle di disinserzione/inserzione dei carichi in corrispondenza di tutti i PCF, dovranno essere eseguite manualmente dal PdC.

5. Sul tratto di linea interessato (dal punto dove si è manifestata l'anormalità fino al segnale di confine in uscita) è ammesso esonerare il treno dal rispetto dei segnali imperativi di PdS (protezione, partenza) e di fine sezione incontrati.

6. Dal segnale di confine di uscita dalla linea attrezzata con ACCM e ERTMS/ETCS L2 ed esercitate con SCC/M dovranno essere rispettate le norme in vigore.

Articolo 2
Emanazione delle disposizioni e prescrizioni di esercizio

Sulla base delle norme di cui al precedente articolo 1, RFI e le imprese ferroviarie interessate devono adottare, prima dell'entrata in vigore del presente decreto , le occorrenti disposizioni e prescrizioni di esercizio per il dipendente personale interessato.

Articolo 3
Relazione sull'andamento della sperimentazione

Entro il 30 settembre 2009, RFI e le imprese ferroviarie interessate devono inviare a questa Agenzia una relazione sull'andamento della sperimentazione stessa.

Articolo 4
Modifiche ai Testi Normativi

Entro la medesima data di cui al precedente articolo 3, RFI deve inviare a questa Agenzia le proposte di modifiche a tutti i Testi Normativi interessati dalle norme riportate nel precedente articolo 1.

Articolo 5
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entra in vigore 30 giorni dopo la sua emanazione.

Firenze, 23 luglio 2009

Il Direttore
ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484